



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2347 del 2015 proposto dalla signora Rosa Ghiani, rappresentata e difesa dagli avvocati Anna Lisa Collu e Bruno Botta, domiciliata presso l'indirizzo PEC come da Registri di giustizia ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Bruno Botta in Roma, via Arno, n. 47;

contro

la Regione autonoma della Sardegna e il Comune di Arbus, in persona dei rispettivi rappresentanti legali *pro tempore*, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, Sez. II, 15 luglio 2014 n. 627, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le note depositate dalla parte appellante;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del 17 febbraio 2022 il Cons. Stefano Toschei. Si registra il deposito, da parte dei difensori della parte appellante, di note d'udienza con richiesta di passaggio in decisione della causa senza la preventiva discussione, ai sensi del Protocollo d'intesa sullo svolgimento delle udienze e delle camere di consiglio "in presenza" in stato di emergenza del 20 luglio 2021;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – Con ricorso in appello n. R.g. 2347/2015 la signora Rosa Ghiani ha chiesto a questo Consiglio la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, Sez. II, 15 luglio 2014 n. 627, con la quale è stato respinto il ricorso (R.g. n. 776/2014) proposto dalla predetta al fine di ottenere l'annullamento dei seguenti atti e provvedimenti: a) della determina prot. n. 1248/ST del 30 marzo 2004, adottata dal responsabile del Settore tecnico del Comune di Arbus, con la quale è stata respinta la domanda di concessione in sanatoria presentata in data 1 settembre 1986 dalla signora Maria Mele (dante causa della signora Rosa Ghiani) relativamente ad un manufatto in legno realizzato nel Comune di Arbus (località Pistis); b) della allegata nota prot. n. 1668 del 9 marzo 2004, adottata dal direttore del Servizio dell'assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio tutela del paesaggio della Provincia di Cagliari, con la quale è stato espresso parere negativo al rilascio di concessione in sanatoria per le opere realizzate.
2. – La vicenda che fa da sfondo al presente contenzioso in grado di appello può essere sinteticamente ricostruita sulla scorta dei documenti e degli atti prodotti nei

due gradi di giudizio nonché da quanto sintetizzato nella parte in fatto della sentenza qui oggetto di appello, come segue:

- la signora Rosa Ghiani è proprietaria di un'area nel territorio del Comune di Arbus, in località "Pistis", classificata nel vigente Programma di fabbricazione del Comune di Arbus in Zona F3 (ristrutturazione e completamento di insediamenti turistici) soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi della l. 29 giugno 1939, n. 1497, ove insiste un manufatto in legno della superficie di mq. 36;
- la suddetta area perveniva in proprietà alla signora Ghiani per esserle stata venduta dalla precedente proprietaria, signora Maria Mele in data 17 febbraio 1997 che, avendo realizzato il suindicato manufatto in legno in assenza di titolo edilizio, aveva presentato, in data 1 settembre 1986, domanda di condono ai sensi della l. 28 febbraio 1985, n. 47;
- la compravendita intervenne, dunque, in epoca precedente rispetto alla conclusione del procedimento avviato con la presentazione dell'istanza di condono edilizio e di esso si fece riferimento nell'atto di compravendita;
- ancora pendente il procedimento, la signora Ghiani, persistendo il silenzio dell'amministrazione, proponeva in data 27 marzo 1997 domanda di ottenimento di titolo edilizio per realizzare un progetto di risanamento del manufatto in legno;
- la presenza di un vincolo paesaggistico sull'area determinò lo sviluppo di una fase procedimentale presso il Servizio tutela del paesaggio della Regione Sardegna, che richiese una integrazione documentale alla interessata comprendente anche la documentazione prodotta insieme con la domanda di condono del 1986 e che diede luogo all'adozione di un preavviso di diniego, in data 6 giugno 2001, con il quale la proprietaria era invitata a formulare deduzioni in merito al parere non favorevole, espresso dall'assessorato, con il quale si riferiva che le opere previste nel progetto

dovevano ritenersi in contrasto con le caratteristiche del circondario paesistico e naturalistico della zona;

- la signora Ghiani presentò osservazioni, per il tramite di un tecnico incaricato, in data 5 luglio 2001, specificando che il fabbricato interessato dalla richiesta di condono e dagli interventi di risanamento era situato ad una distanza di oltre 150 m. dal mare, in Zona F3 del vigente P.R.G., sub-zona 213 comparto A del vigente strumento edilizio, per la quale erano previsti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché interventi di parziale o totale demolizione e successiva ricostruzione, nel rispetto della cubatura preesistente. Di talché il progetto era assenti-

bile;

- a tali fatti seguiva l'adozione del provvedimento comunale di diniego di rilascio del titolo edilizio in sanatoria sul presupposto che le opere in questione arrecano danno ai beni paesistici tutelati in quanto, proponendosi con materiali precari, si inseriscono nel contesto paesistico interessato quali elementi antiestetici di contrasto in un'area che riveste notevole importanza sotto il profilo paesistico naturalistico.

3. – La signora Ghiani proponeva ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna sostenendo, con tre motivi di censura, la illegittimità del provvedimento di diniego di sanatoria edilizia adottato dal Comune di Arbus, in quanto:

- sotto un primo versante va precisato che, in ragione della documentazione allegata alla domanda di condono e degli elaborati tecnici allegati al progetto di risanamento, il parere sfavorevole emesso dal Servizio tutela del paesaggio della Regione Sardegna non poteva giuridicamente essere condiviso nella parte in cui si afferma che le opere abusivamente realizzate, ricadenti in area sottoposta a vincolo col D.M. del 27 agosto 1980, arrecano danno ai beni paesistici tutelati in quanto, proponendosi con ma-

teriali precari si inseriscono nel contesto paesistico interessato “*quale elemento antiestetico di contrasto*”, atteso che in tale atto non emerge la indicazione delle prescrizioni violate in relazione alle caratteristiche costruttive richieste, oltre a non esservi traccia della illustrazione delle caratteristiche che il manufatto avrebbe dovuto avere per non essere considerato antiestetico e di contrasto nell'area sottoposta a vincolo, tenendo conto che si trattava di un manufatto in legno di modestissime dimensioni, circondato da altrettante costruzioni con caratteristiche simili per le quali era stato rilasciato il nulla osta paesaggistico;

- in secondo luogo, il parere sfavorevole è stato assunto tenendo conto della disciplina riferita all'art. 151 d.lgs. 490/1999, ma tale richiamo non può opporsi alla domanda di condono del 1986, posto che il manufatto era stato ultimato nel 1974 e che la zona ove insiste il manufatto è stata inserita nell'elenco delle bellezze naturali da tutelare solo nel 1980;

- sotto un terzo versante viene ribadito che il vincolo al quale è stata assoggettata l'area è stato apposto con D.M. del 27 agosto 1980 mentre l'opera per la quale è stata richiesta la sanatoria è stata realizzata nel 1973 e dunque in epoca precedente rispetto all'apposizione del vincolo stesso.

Il TAR per la Sardegna respingeva il ricorso proposto affermando che:

- dalle note istruttorie n. 3484 del 7 maggio 1998 e n. 4793 del 6 giugno 2001, adottate dal Servizio tutela del paesaggio della Regione Sardegna, si palesa evidente (anche solo dalla lettura dell'oggetto recato da entrambe) che il procedimento concluso dal competente ufficio regionale, in disparte la presentazione del progetto di ristrutturazione del manufatto in legno, presentato nel 1997, atteneva all'intera procedura di sanatoria attivata dalla dante causa dell'odierna proprietaria nel 1986;

- da ciò deriva che *“la valutazione dell’ufficio regionale abbia riguardato esclusivamente le opere abusive realizzate e non certo le lavorazioni proposte nel 1997, a termini di condono scaduti, col c.d. progetto di risanamento il quale, eventualmente, si sarebbe potuto realizzare solo in caso in esito positivo della richiesta sanatoria”* (così, testualmente, nella sentenza di primo grado qui oggetto di appello);
- il parere espresso dall’ufficio regionale, sebbene formulato in termini sintetici, non può dirsi privo di motivazione, recando gli elementi essenziali della decisione idonei a consentire di comprendere il percorso logico-giuridico effettuato dall’ufficio onde addivenire alla decisione sfavorevole rispetto al rilascio del richiesto nulla osta paesaggistico, anche in ordine alla condonabilità dell’immobile;
- ribadisce infine il primo giudice, riportandosi alla giurisprudenza prevalente in materia, che l’esistenza di un vincolo paesaggistico, sebbene imposto in epoca successiva rispetto alla realizzazione dell’immobile da condonarsi, rende necessario che, ai fini della sanatoria, debba comunque essere acquisito il nulla osta dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo.

Conseguentemente il ricorso non poteva, per il giudice di primo grado, essere accolto.

4. – Insorge in sede di appello, nei confronti della sentenza di primo grado, la signora Ghiani, sostenendo la erroneità della decisione assunta dal primo giudice e confermando la illegittimità dei provvedimenti amministrativi impugnati in primo grado. L’appellante, nello specifico, affida il mezzo di gravame a motivi di appello che sostanzialmente ripercorrono le censure già dedotte in primo grado sottolineando che:

- 1) appare evidente che le amministrazioni coinvolte nella procedura di approvazione del progetto di risanamento conservativo dell’immobile presentato dalla signora

Ghiani il 27 marzo 2019 - e in particolare il Servizio tutela del paesaggio della Regione Sardegna – hanno confuso detta procedura con l'allora ancora pendente procedimento di condono edilizio avviato dalla dante causa della signora Ghiani nel 1986, commettendo l'errore (nel quale è incorso anche il TAR nella sentenza qui oggetto di appello) di valutare la sussistenza o meno dei presupposti per la definizione della procedura di condono piuttosto che scrutinare esclusivamente, come avrebbe dovuto fare, la assentibilità o meno del progetto di risanamento conservativo. Di tutto ciò ne è evidente dimostrazione la presenza dell'inciso contenuto nella parte motiva del provvedimento regionale impugnato in primo grado (nel quale si legge espressamente: *“vista l'istanza presentata dal proprietario in data 27/03/1997”*) oltre all'esplicito riferimento al *“progetto”* contenuto nella nota regionale n. 4793/2001. In conclusione *“l'unico progetto al quale l'autorità poteva fare riferimento era quello presentato nel 1997 tanto che per il suo esame richiese la documentazione integrativa finalizzata ad una pronuncia sull'ammissibilità dell'intervento nell'ambito della domanda di sanatoria, tanto da averne richiesto gli estremi, senza mai subordinare l'esame di detti interventi al preventivo rilascio della sanatoria”* (così, testualmente, a pag. 14 dell'atto di appello);

2) erroneamente il TAR ha ritenuto di interpretare il contenuto degli atti impugnati in primo grado nel senso che essi esprimessero una valutazione di tardività del progetto di risanamento presentato dalla odierna appellante rispetto alla mancata acquisizione del condono edilizio dell'immobile, non assumendo essi tale portata ed essendo gli stessi riferibili, in via esclusiva, alla (illegittima) considerazione in senso sfavorevole della domanda di approvazione del progetto di risanamento conservativo dell'immobile presentata nel 1997. Infatti *“Appare ragionevole ritenere che se l'amministrazione avesse inteso fare esclusivo riferimento alla sola domanda di condono in base allo stato dell'opera come esistente al momento della presentazione del progetto, senza tuttavia considerare gli*

interventi proposti per il risanamento oramai necessari in ragione del lungo tempo trascorso e della natura dei materiali coi quali era stata realizzata nel 1974, ben avrebbe potuto darne conto, escludendo così esplicitamente la possibilità che si potesse eseguire qualsiasi intervento di risanamento perché non giuridicamente ammissibile” (così, testualmente, a pag. 15 dell’atto di appello);

3) anche sotto il profilo della motivazione i provvedimenti impugnati in primo grado si confermano carenti, nonostante la considerazione espressa positivamente dal TAR per la Sardegna, in quanto l’amministrazione si è limitata ad affermare che le opere abusive costituiscono elemento antiestetico di contrasto al paesaggio, senza però chiarire quali caratteristiche della costruzione oggetto di risanamento determinano il contestato contrasto con il paesaggio, non potendo ritenersi sufficiente ad esplicitarlo il richiamo alla precarietà del materiale di costruzione, senza neppure fare riferimento all’interesse pubblico che sarebbe eventualmente pregiudicato dalla presenza dell’immobile, tenuto conto del paesaggio circostante. Peraltro nella zona insistono costruzioni analoghe, per come è stato dimostrato in primo grado dal deposito delle note della Regione Sardegna (n. 6318 del 14 ottobre 1987 e n. 421 del 30 maggio 2013) concernenti prescrizioni imposte a terzi, relativamente a manufatti in località Pistis, in occasione della presentazione da parte di altri proprietari di analoghe domande di concessione in sanatoria al fine di mantenere le costruzioni presenti, adeguando i progetti alle indicate prescrizioni volte a garantire la tutela del paesaggio e tali da rendere le costruzioni compatibili con esso, comportamento che la Regione nel caso di specie, illegittimamente, non ha posto in essere;

4) da ultimo l’appellante pur non contestando l’interpretazione proposta dal giudice di primo grado con riferimento alle disposizioni recate dall’art. 32 l. 47/1985 nella parte in cui il rilascio della sanatoria è subordinato al parere favorevole dell’autorità

preposta anche per le opere eseguite anteriormente all'apposizione del vincolo, segnala che il manufatto, alla data dell'esame da parte dell'amministrazione regionale del progetto di risanamento conservativo, aveva certamente perso quelle caratteristiche originarie che, se valutate in tempi ragionevoli, ben potevano soddisfare i criteri di compatibilità dell'opera, di talché il ritardo con il quale l'amministrazione ha valutato, dal punto di vista paesaggistico, la conformità dell'immobile, ha determinato un indubitabile pregiudizio alla posizione dell'appellante.

Da qui la richiesta di riforma della sentenza di primo grado e di accoglimento del ricorso in quella sede proposto con annullamento degli atti impugnati.

5. – Le amministrazioni intimate non si sono costituite nel giudizio di appello.

6. – Dall'esame della documentazione prodotta in entrambi i gradi di giudizio può dirsi assodato che:

- l'immobile in questione è stato realizzato abusivamente, tanto che la dante causa della odierna appellante aveva presentato domanda di condono nel 1986, in zona F3 (ristrutturazione e completamento di insediamenti turistici) dell'allora vigente Programma di fabbricazione del Comune di Arbus, ricadente in area soggetta a vincolo paesaggistico di cui al D.M. del 27 agosto 1980;

- trattasi di un manufatto in legno ultimato nell'anno 1974 (per come è attestato con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla stessa odierna appellante), in relazione al quale è stata presentata all'amministrazione comunale, dapprima - a cura della dante causa dell'odierna appellante – una domanda di condono edilizio in data 1 settembre 1986 (ai sensi della l. 47/1985) e quindi, dalla odierna appellante, nel 1997, una domanda per effettuare un intervento di restauro conservativo;

- il procedimento che seguiva alla istanza presentata dalla signora Ghiani era caratterizzato dalla verifica di compatibilità paesaggistica dell'immobile, stante la realizzazione dello stesso in area vincolata, ai sensi dell'art 32 l. 47/1985 e nel corso della quale il competente Servizio regionale, con nota prot n. 4793 del 6 giugno 2001, evidenziava criticità rispetto al rilascio del relativo nulla osta;
- nonostante le osservazioni presentate dal tecnico incaricato dalla proprietaria (esprese con nota del 5 luglio 2001, nella quale il progettista precisava che l'immobile era situato ad oltre 150 m. dal mare, in zona F3 del vigente strumento urbanistico, nella quale erano ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché interventi di parziale o totale demolizione e successiva ricostruzione nel rispetto della cubatura preesistente) il Servizio regionale esprimeva comunque parere negativo con nota prot. n. 1668 del 9 marzo 2004 atteso che le opere abusive *“ arrecano danno ai beni paesaggistici tutelati in quanto proponendosi con materiali precari, si inseriscono nel contesto paesistico interessato quale elemento antiestetico di contrasto in un'area che riveste notevole importanza sotto il profilo paesistico naturale”*;
- il suddetto parere negativo era recepito dai competenti uffici del Comune di Arbus che, con la determinazione n. 1248/ST del 30 marzo 2004, respingevano la domanda proposta.

Orbene, ad avviso del Collegio, le amministrazioni (ed in particolare il Servizio regionale competente ad esprimersi sulla compatibilità paesaggistica dell'opera) non avrebbero mai potuto scrutinare la domanda per il rilascio del titolo edilizio a realizzare il progetto di risanamento del manufatto in legno, presentata dalla signora Ghiani in data 27 marzo 1997, prima di avere completato le verifiche in merito alla condonabilità dell'immobile e quindi prima di aver definito il procedimento di condono avviato con la relativa domanda presentata dalla dante causa della signora

Ghiani nel 1986; e ciò per evidenti ragioni logico giuridiche che escludono ogni valutazione sulla compatibilità, anche sotto il profilo paesaggistico, di interventi di risanamento edilizio di un immobile prima di definire l'abusività o meno della sua realizzazione.

Nessun pregio dunque possono assumere le contestazioni espresse dalla odierna appellante – anche in primo grado – in ordine alla circostanza secondo la quale il Servizio regionale avrebbe dovuto concentrare la propria attenzione (anche in ragione del lungo tempo trascorso dalla domanda di condono presentata nel 1986 e del perdurante silenzio dell'amministrazione su detta domanda) esclusivamente sulla compatibilità paesaggistica del progetto di risanamento conservativo dell'immobile che ne era oggetto.

7. – Secondo altro versante, il profilo di contestazione espresso dalla odierna appellante, in via trasversale rispetto alle censure dedotte sia in primo che in secondo grado dalla stessa nei confronti del parere sfavorevole e del successivo provvedimento di diniego, avente quale bersaglio il “colpevole” ritardo con il quale è stata scrutinata e definita la domanda di condono edilizio, (circostanza) che avrebbe determinato una fuorviata valutazione dell'assentibilità del progetto di risanamento costruttivo dell'immobile, ormai strutturalmente “diverso” rispetto a quello oggetto della domanda di condono, non colgono nel segno.

Infatti, come è noto, l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha affermato che anche quando sia decorso un considerevole lasso di tempo dalla commissione dell'abuso, non occorre alcuna particolare motivazione in ordine alla sussistenza di uno specifico interesse pubblico al ripristino della legittimità violata e all'affidamento ingenerato nel privato. L'ordinamento tutela *“l'affidamento di chi versa in una situazione*

antigiuridica soltanto laddove esso presenti un carattere incolpevole, mentre la realizzazione di un'opera abusiva si concretizza in una volontaria attività del costruttore realizzata contra legem" (così, in termini, Cons. Stato, Ad. pl., 17 ottobre 2017 n. 9).

Derivano da quanto sopra due ineluttabili conseguenze:

- 1) la verifica circa l'abusività di un'opera edilizia (ancor di più quando il proprietario ne ammette l'abusività ai fini del condono) costituisce un *prius* rispetto ad ogni altra indagine circa la compatibilità ed assentibilità di successivi progetti presentati dal proprietario al fine di intervenire su detto immobile, posto che l'eventuale abusività originaria dello stesso, in uno con la sua eventuale non condonabilità, costituiscono fasi di indagine propedeutiche all'esame della legittimità di qualsiasi successivo intervento sul ridetto immobile;
- 2) il trascorrere di un considerevole lasso di tempo intercorrente dalla presentazione della domanda di condono alla conclusione del relativo procedimento non costituisce valida (e legittima) giustificazione rispetto all'abusiva realizzazione dell'immobile, imponendosi al proprietario di rimuovere le opere illegalmente realizzate per tutto il tempo di durata del procedimento di condono (sebbene "teoricamente", tenuto conto dell'aspirazione dello stesso ad ottenere la sanatoria), al fine di ricondurre a legalità il suo intervento sul territorio ove insiste la proprietà che è illegittimamente alterato dalla presenza delle opere realizzate *contra legem*, non potendo accettando l'ordinamento l'esistenza di una posizione di legittimo affidamento – al mantenimento comunque delle opere abusive - in favore dell'interessato alimentata dalla inerzia dell'amministrazione ovvero dalle lungaggini collegate alla conclusione dell'esame della domanda di condono, restando perdurante – e prevalente - l'illegalità a suo tempo realizzata dal proprietario.

Ne deriva che tutti i profili di censura, diffusamente declinati dalla odierna appellante, nei singoli motivi di appello e riferiti alla asserita priorità dell'esame della domanda volta ad ottenere il titolo per l'intervento di risanamento dell'immobile rispetto alla definizione della domanda di condono, alla sopravvenienza della imposizione del vincolo paesaggistico nell'area in questione e alla paventata confusione tra i due procedimenti nella quale sarebbero incorse le amministrazioni (dimostrata dall'utilizzo di talune espressioni nel parere sfavorevole impugnato, e che ad avviso del Collegio non rilevano nel senso voluto dall'appellante), vanno considerati non fondati.

8. – Per quanto attiene, infine, alla contestata modestia esplicitativa della motivazione dei provvedimenti impugnati in primo grado, in disparte quanto già sinteticamente riferito con il richiamo alla interpretazione giurisprudenziale offerta in materia dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, non emergono, all'evidenza e ad avviso del Collegio, significative spie di incongruità o di inadeguatezza motivazionale nel parere sfavorevole espresso dall'Autorità preposta alla tutela del vincolo impresso sull'area ove insiste l'immobile abusivo né nel successivo atto comunale. Sebbene il contenuto della motivazione nei due atti non può dirsi particolarmente ampio e diffuso, esso si presenta idoneo ad esplicitare l'essenza degli impedimenti fattuali e giuridici che le competenti amministrazioni hanno riscontrato nell'esame della domanda presentata dalla signora Ghiani onde denegarne l'accogliibilità.

Infatti, specificare che le opere abusive “arrecano danno ai beni paesaggistici tutelati in quanto proponendosi con materiali precari, si inseriscono nel contesto paesistico interessato quale elemento antiestetico di contrasto in un'area che riveste notevole importanza sotto il profilo paesistico naturale”, come ha fatto il Servizio regionale nel parere sfavorevole espresso, costituisce una sufficiente modalità per individuare

gli impedimenti all'accoglimento della domanda volta ad ottenere il condono dell'immobile e quindi, per come si è sopra chiarito, anche gli ostacoli alla realizzazione dell'intervento di risanamento dello stesso immobile.

9. – In ragione delle suesposte osservazioni i motivi di appello dedotti non si presentano fondati, il che conduce alla reiezione dell'appello proposto e alla conferma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, Sez. II, 15 luglio 2014 n. 627, con la quale è stato respinto il ricorso (R.g. n. 776/2014) proposto in primo grado.

Non vi è motivo di disporre nulla in ordine alle spese del grado di appello stante la mancata costituzione delle amministrazioni appellate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello (n. R.g. 2347/2015), come indicato in epigrafe, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, Sez. II, 15 luglio 2014 n. 627, con la quale è stato respinto il ricorso (R.g. n. 776/2014) proposto in primo grado.

Nulla per le spese del grado di appello.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Sergio De Felice, Presidente

Oreste Mario Caputo, Consigliere

Dario Simeoli, Consigliere

Stefano Toschei, Consigliere, Estensore

Davide Ponte, Consigliere

L'ESTENSORE
Stefano Toschei

IL PRESIDENTE
Sergio De Felice

IL SEGRETARIO

LAVORI PUBBLICI